

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1580

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2002

—————

Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato
dell’installazione e manutenzione di impianti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende intervenire in un settore che vede operanti oltre 100.000 piccole imprese artigiane, con oltre 300.000 addetti.

Il mercato dell'installazione e manutenzione degli impianti tecnologici al servizio di unità abitative, del terziario e dedicato ad altri usi, è interessato in questi mesi dall'ingresso di nuovi soggetti economici, diretta emanazione delle cosiddette società multiservizi derivanti dalla trasformazione delle tradizionali imprese che gestiscono i servizi di pubblica utilità. Pur concordando con il fatto che queste imprese implementino nuove attività e si diversifichino, si ravvisa l'opportunità che ciò possa e debba essere fatto senza ledere i principi della libera concorrenza ed evitando che le posizioni dominanti naturali, derivanti dalla funzione che queste aziende hanno, possano tramutarsi in indebite e illegittime posizioni di vantaggio nei confronti degli altri operatori del mercato.

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144», all'articolo 16, introduce due questioni che si ritiene siano limitative della concorrenza tra le imprese.

La prima è riferita al comma 4 che prevede per le imprese di distribuzione l'obbligo di perseguire il risparmio energetico con lo sviluppo delle fonti rinnovabili. A tale disposizione si è dato seguito con i decreti dell'aprile 2001.

In effetti, tale obiettivo è logico nella misura in cui si abolisce anche questo comma. Appare illogico, oltre che velleitario, assegnare alle imprese distributrici di gas anche

il compito di sviluppare le fonti rinnovabili, oltre che mettere in campo meccanismi di risparmio energetico. Infatti, queste imprese vendono gas, cioè combustibile tradizionale, e, essendosi trasformate in aziende con finalità imprenditoriali, non è credibile che operino per far risparmiare gas ai propri utenti, rischiando in tal modo di vedere diminuiti i propri fatturati. Inoltre, l'assegnazione a queste imprese di un ruolo di controllo e coordinamento delle politiche energetiche sul loro territorio finisce per rafforzare indebitamente la loro posizione e quella delle imprese collegate a danno delle altre imprese che operano sullo stesso mercato dell'impiantistica.

La seconda questione è relativa al comma 5 dell'articolo 16 citato, che assegna alle imprese di distribuzione del gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di impianti di utenza, un ruolo di controllo allo scopo di verificare che gli stessi siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

In effetti, questa attività dovrebbe essere svolta secondo un regolamento che l'AEG non è riuscita ancora ad emettere proprio per la diatriba in atto tra le associazioni di rappresentanza degli installatori, da una parte, e quelle dei distributori dall'altra.

Inoltre, la prassi esistente attualmente nel Paese vede la maggioranza di questi distributori richiedere all'utente, prima di allacciarlo alla rete, una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai fini della legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme per la sicurezza degli impianti».

Tale documento non può essere rilasciato perché l'installatore, senza il gas nell'impianto, non può eseguire le prove previste dalla regola tecnica tesa a verificarne la ri-

spondenza all'arte e la corretta funzionalità. Tanto è che la stessa AEG su protesta di alcune imprese ha costretto l'azienda distributrice di Varese a fare una fornitura provvisoria, al fine di consentire all'installatore di eseguire tutte le verifiche e poi rilasciare la dichiarazione.

Appare, inoltre, inutile e ridondante che l'azienda distributrice debba controllare tutti gli impianti prima di erogare gas, non solo perché anch'essa non può controllare tutti gli impianti se prima non procede alla erogazione del gas, ma anche perché, sulla base della legge n. 46 del 1990 citata, il cliente è tenuto a rivolgersi ad imprese abilitate (articolo 2) e queste sono tenute a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità (articolo 9) degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7.

Appare, inoltre, ancora una volta ridondante che debba essere controllata la manutenzione di quelli esistenti quando sulla base della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, modificato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, questi impianti dovrebbero essere controllati da comuni o province.

L'articolo 2 del presente disegno di legge detta disposizioni relative ai servizi degli impianti cosiddetti *post* contatore. Le imprese

che hanno in gestione per concessione o affidamento reti o servizi pubblici locali, per il periodo della concessione o dell'affidamento, in quel territorio, godono di un monopolio direttamente commisurato alla durata della concessione o dell'affidamento e, quindi, di un'oggettiva posizione di privilegio, nel rapporto con i consumatori, rispetto alle altre imprese che operano nel mercato posto a valle del servizio pubblico.

Appare, pertanto, evidente che il gestore del servizio, qualora decidesse di erogare servizi, ad esempio, sugli impianti di proprietà del cittadino che è già cliente-utente del gestore, si troverebbe a godere di una situazione di innegabile ed ingiustificato vantaggio dovuto essenzialmente al fatto di svolgere nel contempo, in condizione di monopolio, per il periodo della concessione, un'attività indispensabile per il cittadino, svolta a tariffa definita e non sottoposta a libera concorrenza.

La società di scopo quindi potrebbe utilizzare le conoscenze sugli impianti, sulla qualità degli stessi, i nominativi dei potenziali clienti, avvalersi dell'effetto immagine del distributore, con pesanti ripercussioni sulla libera concorrenza.

Si ritiene che a tali situazioni debba essere posto un freno, limitando, se non altro ove l'ambito territoriale sia lo stesso, tale possibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono abrogati.

Art. 2.

1. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione della reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.